



PROTOCOLLO WHISTLEBLOWING

Approvato con determinazione del legale rappresentante pro tempore

Sig. Francesco Caso

in data 03 agosto 2026.



INDICE

- 1. Finalità e ambito di applicazione**
- 2. Quadro normativo di riferimento**
- 3. Soggetti legittimati a segnalare**
- 4. Oggetto delle segnalazioni**
- 5. Segnalazioni escluse**
- 6. Canali di segnalazione interna**
- 7. Gestore delle segnalazioni – Organismo di Vigilanza**
- 8. Contenuto della segnalazione**
- 9. Segnalazioni anonime**
- 10. Procedura di gestione delle segnalazioni**
- 11. Riservatezza**
- 12. Divieto di ritorsione**
- 13. Misure di protezione e perdita della tutela**
- 14. Segnalazione esterna ad ANAC e divulgazione pubblica**
- 15. Trattamento dei dati personali**
- 16. Conservazione documentale e registro riservato**
- 17. Sistema disciplinare**
- 18. Formazione e diffusione**
- 19. Aggiornamento del Protocollo**
- 20. Approvazione e sottoscrizione**



ARTICOLO 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Protocollo Whistleblowing (di seguito anche "Protocollo") costituisce l'Allegato 4 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Modello 231") adottato da **Football Club Scafatese S.r.l.** (di seguito "Società") e ne integra e specifica le disposizioni contenute nella Sezione VIII.

1.2 Il Protocollo disciplina in modo organico e autonomo la procedura per la segnalazione riservata di violazioni del Modello 231, del Codice Etico, delle procedure e dei protocolli interni, delle disposizioni normative vigenti, nonché delle regole dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale applicabili alla Società, in quanto società calcistica professionistica partecipante al campionato di Serie C – Lega Pro.

1.3 Il Protocollo persegue le seguenti finalità:

- consentire ai soggetti che operano nell'ambito della Società o in relazione con essa di segnalare, in modo riservato e senza timore di ritorsioni, condotte illecite, irregolarità o violazioni delle norme richiamate;
- garantire una gestione strutturata, riservata e tempestiva delle segnalazioni ricevute;
- rafforzare la cultura della legalità, dell'integrità e della trasparenza all'interno della Società;
- assicurare la protezione del segnalante in buona fede, dei soggetti coinvolti e delle persone menzionate nelle segnalazioni;
- contribuire all'efficace attuazione del Modello 231 e all'aggiornamento della matrice dei rischi.

1.4 Il Protocollo si applica a tutte le attività svolte dalla Società, ivi incluse quelle connesse alla gestione dello Stadio "Giovanni Vitiello" di Scafati (SA) e alle attività sportive, amministrative, finanziarie e commerciali della medesima.

ARTICOLO 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Il presente Protocollo è adottato in conformità e in attuazione delle seguenti fonti normative:



- **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231** – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; in particolare, art. 6, comma 2-bis, come modificato dall'art. 24, comma 5, del
- **D.Lgs. 24/2023**, che impone ai Modelli 231 di prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare;
- **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** – Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, recante la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali; norma di riferimento principale per i canali interni, le tutele del segnalante, il divieto di ritorsione e le segnalazioni esterne;
- **Direttiva (UE) 2019/1937** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** – Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, applicabile al trattamento dei dati dei segnalanti e di tutti i soggetti coinvolti nella procedura;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- **Linee Guida ANAC** in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e alle successive Linee Guida n. 1-2025 approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025;
- **Normativa sportiva applicabile**: Statuto, Regolamenti e Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Pro, in materia di lealtà sportiva, illecito sportivo, scommesse, tutela dei minori e prevenzione della corruzione nello sport;
- **L. 15 luglio 1966, n. 604**, come modificata dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, che sancisce la nullità del licenziamento conseguente all'effettuazione di una segnalazione whistleblowing.



2.2 Le disposizioni del presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo coerente con le fonti sopra richiamate e con gli aggiornamenti normativi e regolamentari che dovessero intervenire nel tempo.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE

3.1 Sono legittimati a presentare segnalazioni ai sensi del presente Protocollo tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nell'ambito della Società o intrattengono con essa un rapporto giuridico, ed in particolare:

- a) dipendenti della Società, a tempo indeterminato o determinato, inclusi i dipendenti in prova o in periodo di formazione;
- b) collaboratori, a qualsiasi titolo contrattuale, ivi inclusi lavoratori parasubordinati, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, consulenti e professionisti;
- c) tesserati della Società, inclusi calciatori professionisti e non professionisti, allenatori, preparatori atletici, medici sociali, dirigenti sportivi e tecnici;
- d) volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- e) azionisti e soci, ove applicabile;
- f) fornitori, partner commerciali, sponsor, agenti e intermediari che operano per conto o nell'interesse della Società;
- g) ex dipendenti e collaboratori, con riferimento a condotte di cui siano venuti a conoscenza nel corso del rapporto;
- h) soggetti in fase precontrattuale o selettiva, limitatamente a condotte di cui siano venuti a conoscenza in tale contesto;
- i) qualsiasi altro soggetto che, in ragione delle funzioni svolte, dei servizi prestati o dell'attività svolta, sia venuto a conoscenza di violazioni rilevanti.

3.2 Le tutele previste dal presente Protocollo si applicano anche ai soggetti che assistono o facilitano il segnalante, nonché ai terzi a questi collegati che potrebbero essere oggetto di ritorsioni.

ARTICOLO 4 – OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

4.1 Possono formare oggetto di segnalazione ai sensi del presente Protocollo:



- a) violazioni del Modello 231, del Codice Etico, dei protocolli e delle procedure interne della Società;
- b) condotte che integrano o possono integrare uno o più reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: corruzione, concussione, truffa, falso in bilancio, reati tributari, reati informatici, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati contro la personalità individuale);
- c) illeciti sportivi ai sensi dei Regolamenti FIGC e Lega Pro, ivi incluse violazioni delle norme in materia di lealtà, probità e correttezza sportiva;
- d) condotte riconducibili a scommesse illecite, combine di partite, alterazione di risultati sportivi o accordi fraudolenti in violazione delle norme sportive e penali;
- e) condotte corruttive, fraudolente o di appropriazione indebita, anche relative a rapporti con terzi, fornitori, sponsor o istituzioni pubbliche;
- f) irregolarità contabili e finanziarie, incluse falsificazioni di documenti, omissioni rilevanti, operazioni non trasparenti o non autorizzate;
- g) violazioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- h) violazioni in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento ai calciatori e ai giovani tesserati;
- i) discriminazioni per ragioni di sesso, razza, origine etnica, religione, disabilità, orientamento sessuale o altre caratteristiche personali;
- j) violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003;
- k) violazioni delle norme in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- l) qualsiasi altra condotta che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, costituisca una violazione rilevante della normativa vigente, delle regole sportive o dei principi etici adottati dalla Società.

ARTICOLO 5 – SEGNALAZIONI ESCLUSE



5.1 Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Protocollo e non sono gestite secondo la presente procedura:

- a) le contestazioni, rivendicazioni e richieste attinenti al rapporto individuale di lavoro o di collaborazione, quali controversie su retribuzioni, inquadramento, orario di lavoro, condizioni contrattuali, ferie, permessi e analoghe questioni di natura strettamente personale, salvo che le stesse presentino profili di illiceità rilevanti ai sensi della normativa richiamata all'art. 2;
- b) le segnalazioni che riguardano esclusivamente interessi personali del segnalante e non coinvolgono l'integrità della Società o di terzi;
- c) le segnalazioni prive di qualsiasi elemento oggettivo, meramente congetturali o basate su voci non circostanziate;
- d) le segnalazioni di conflitti interpersonali tra colleghi o collaboratori, ove non presentino profili di illiceità o di rilevanza disciplinare.

5.2 In caso di dubbio sulla riconducibilità di una segnalazione all'ambito di applicazione del presente Protocollo, l'Organismo di Vigilanza effettua una valutazione preliminare e, ove necessario, indirizza il segnalante verso il canale più appropriato.

ARTICOLO 6 – CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

6.1 La Società mette a disposizione dei soggetti legittimati i seguenti canali di segnalazione interna, tutti idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:

a) Segnalazione via PEC:

La segnalazione può essere inviata all'indirizzo PEC della Società: scafatesecalcio1922@legalmail.it, con oggetto "Riservata – Organismo di Vigilanza – Segnalazione Whistleblowing".

b) Segnalazione via e-mail dedicata:

È possibile inviare la segnalazione all'indirizzo e-mail riservato dell'Organismo di Vigilanza: odv@scafatesecalcio.it.

c) Segnalazione cartacea in busta chiusa:



La segnalazione può essere inviata per posta ordinaria o raccomandata, in busta chiusa recante la dicitura **"Riservata – Organismo di Vigilanza – Segnalazione Whistleblowing"**, indirizzata a:

Organismo di Vigilanza – Football Club Scafatese S.r.l.
Via Chiesa Madre n. 5 – 84018 Scafati (SA)

oppure consegnata a mano nella cassetta riservata di cui alla lettera d).

d) Cassetta riservata fisica:

Ove istituita, è disponibile una cassetta riservata per le segnalazioni, collocata presso la sede sociale in Via Chiesa Madre 5, Scafati (SA), con accesso esclusivo da parte dell'Organismo di Vigilanza. La cassetta reca la dicitura "Riservata – Organismo di Vigilanza".

e) Incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza:

Il segnalante può richiedere un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza per presentare la segnalazione in forma orale. La richiesta di incontro è formulata tramite i canali di cui alle lettere a), b) o c) ed è fissata entro un termine ragionevole. L'Organismo di Vigilanza provvede alla verbalizzazione dell'incontro; il verbale è trasmesso al segnalante per conferma ed eventuale integrazione.

6.2 La Società invita espressamente i soggetti legittimati a utilizzare i canali appositamente istituiti per le segnalazioni whistleblowing, in quanto tali canali offrono le maggiori garanzie in termini di riservatezza e sicurezza. Qualora una segnalazione pervenga con modalità diverse da quelle indicate, la Società ne garantisce comunque la riservatezza e l'adeguata gestione, trasmettendola senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

6.3 Il ricorso alla sola posta elettronica ordinaria non è di per sé considerato adeguato a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, in ragione dei rischi connessi alla tracciabilità dei metadati dei messaggi. Qualora il segnalante utilizzi tale modalità, l'Organismo di Vigilanza adotta le misure di mitigazione del rischio necessarie.

ARTICOLO 7 – GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – ORGANISMO DI VIGILANZA



7.1 La gestione del canale di segnalazione interna è affidata in via esclusiva all'**Organismo di Vigilanza** (di seguito "OdV") della Società, nella sua composizione pro tempore, attualmente presieduto/composto dall'Avv. Ippolito Matrone.

7.2 L'OdV opera in condizioni di piena **autonomia e indipendenza** rispetto agli organi societari, agli amministratori e a qualsiasi altro soggetto interno alla Società, assicurando la necessaria terzietà nella gestione delle segnalazioni.

7.3 I componenti dell'OdV sono tenuti a:

- a) mantenere la più rigorosa **riservatezza** su tutte le informazioni acquisite nell'ambito della gestione delle segnalazioni;
- b) **astenersi** dalla gestione di segnalazioni in cui versino, direttamente o indirettamente, in una situazione di conflitto di interesse; in tali casi, il componente interessato comunica tempestivamente la situazione agli altri componenti e si astiene da ogni attività concernente quella segnalazione;
- c) trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni del GDPR e della normativa vigente in materia di protezione dei dati;
- d) garantire l'imparzialità e l'obiettività nella valutazione delle segnalazioni ricevute.

7.4 L'OdV può avvalersi, per specifiche attività istruttorie o di approfondimento tecnico, del supporto di **consulenti esterni** o delle funzioni aziendali competenti, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti.

7.5 Laddove la segnalazione riguardi un componente dell'OdV, la stessa è gestita dagli altri componenti ovvero, in caso di OdV monocratico o nel caso in cui l'intera composizione sia coinvolta, è trasmessa direttamente all'Organo Amministrativo, che provvede alla sua gestione nel rispetto dei principi del presente Protocollo.

ARTICOLO 8 – CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

8.1 Al fine di consentire una valutazione e una gestione efficace, la segnalazione deve essere quanto più possibile **circostanziata** e contenere, ove disponibili, le seguenti informazioni:

- a) **descrizione chiara e dettagliata dei fatti** oggetto di segnalazione, con indicazione delle condotte ritenute illecite o irregolari;



- b) **circostanze di tempo e di luogo** in cui i fatti si sono verificati o stanno verificandosi;
- c) **generalità o elementi identificativi dei soggetti coinvolti** (autori, responsabili, terzi interessati), ove noti al segnalante;
- d) **circostanze di conoscenza** della vicenda segnalata (come il segnalante ne è venuto a conoscenza, in quale contesto, con quale ruolo);
- e) **indicazione di eventuali testimoni** in grado di riferire sui fatti segnalati;
- f) **documentazione**, atti, e-mail, messaggi, contratti o qualsiasi altro elemento utile a supporto della segnalazione, ove disponibili e acquisibili senza violare la legge;
- g) qualsiasi altro elemento ritenuto utile ai fini della comprensione e della valutazione della condotta segnalata.

8.2 La segnalazione può essere presentata anche in assenza di alcuni degli elementi indicati al comma precedente; tuttavia, la mancanza di elementi essenziali può comportare difficoltà nell'istruttoria o, nei casi più gravi, la necessità di archiviazione motivata ai sensi dell'art. 10.

8.3 La segnalazione può essere redatta in lingua italiana. Segnalazioni in altra lingua sono accettate; in tal caso, l'OdV può richiedere una traduzione al segnalante o provvedere autonomamente.

ARTICOLO 9 – SEGNALAZIONI ANONIME

9.1 La Società e l'OdV ammettono le **segnalazioni anonime**, ossia prive dell'indicazione dell'identità del segnalante, a condizione che le stesse siano sufficientemente **circostanziate e documentate** da consentire l'avvio di un'istruttoria sulla base degli elementi oggettivi forniti.

9.2 Le segnalazioni anonime sono trattate con lo stesso grado di riservatezza e diligenza riservato alle segnalazioni con identità nota.

Tuttavia, la mancanza di informazioni identificative del segnalante può limitare la possibilità di instaurare un dialogo con lo stesso, richiedere integrazioni, o garantire la comunicazione degli esiti, rendendo in taluni casi più difficoltosa o impossibile la piena istruttoria.



9.3 L'OdV effettua una valutazione preliminare delle segnalazioni anonime al fine di verificarne la rilevanza e la specificità. Le segnalazioni anonime manifestamente prive di elementi concreti e verificabili possono essere archiviate con motivazione sintetica.

9.4 L'anonimato del segnalante non è opponibile all'autorità giudiziaria.

Qualora la segnalazione sia trasmessa all'autorità giudiziaria, la circostanza che la stessa provenga da un soggetto tutelato dalla riservatezza deve essere evidenziata nella trasmissione, nel rispetto della normativa applicabile.

ARTICOLO 10 – PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

10.1 – Ricezione

All'atto della ricezione di una segnalazione, l'OdV:

- verifica che la stessa sia pervenuta attraverso uno dei canali previsti dall'art. 6;
- prende atto del contenuto e dei materiali allegati;
- adotta immediatamente le misure necessarie a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e dei dati contenuti nella segnalazione.

10.2 – Avviso di ricevimento

Entro **sette giorni** dalla data di ricezione della segnalazione, l'OdV rilascia al segnalante, tramite il medesimo canale utilizzato per la segnalazione o secondo le indicazioni del segnalante stesso, un **avviso di ricevimento** che:

- attesta la presa in carico della segnalazione;
- indica il **codice identificativo progressivo** assegnato alla pratica;
- informa il segnalante sui passi successivi della procedura e sui tempi di riscontro;
- invita il segnalante, ove necessario, a fornire eventuali integrazioni.

10.3 – Registrazione

L'OdV procede alla registrazione della segnalazione nell'apposito **registro riservato delle segnalazioni** di cui all'art. 16, con assegnazione del codice identificativo progressivo e annotazione della data di ricezione, del canale utilizzato e dello stato di avanzamento della pratica. I dati identificativi del segnalante sono conservati separatamente rispetto al contenuto della segnalazione.



10.4– Valutazione preliminare

Entro un termine ragionevole dalla registrazione, l'OdV effettua una **valutazione preliminare** della segnalazione, al fine di: a) verificare la competenza dell'OdV a gestire la segnalazione; b) valutare la rilevanza, la specificità e la fondatezza prima facie della segnalazione; c) verificare la completezza degli elementi forniti e, se del caso, richiedere integrazioni al segnalante; d) escludere l'applicabilità delle cause di archiviazione immediata di cui al comma 10.9.

10.5 – Istruttoria

Ove la segnalazione superi la valutazione preliminare, l'OdV avvia la fase istruttoria, che può comprendere:

- a) l'acquisizione di documenti, atti e informazioni rilevanti dall'interno della Società, nel rispetto della riservatezza del segnalante;
- b) audizioni di soggetti informati sui fatti, nel rispetto del loro diritto di difesa;
- c) richiesta di supporto alle funzioni aziendali competenti (amministrazione, risorse umane, area sportiva, legale), previo obbligo di riservatezza;
- d) eventuale ricorso a consulenti esterni specializzati.

In tutte le fasi istruttorie, l'OdV garantisce che i riferimenti all'identità del segnalante siano rimossi o anonimizzati prima di qualsiasi trasmissione interna di informazioni.

10.6 – Audizione del segnalante

L'OdV può convocare il segnalante per un'audizione, ove ritenuto utile ai fini dell'istruttoria. L'audizione avviene in forma riservata; l'OdV redige un verbale sottoposto all'approvazione del segnalante.

10.7 – Riscontro al segnalante

L'OdV fornisce un **riscontro motivato** al segnalante entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al comma 10.2, ovvero – in mancanza di tale avviso – entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il riscontro indica, in forma sintetica e nel rispetto della riservatezza dei terzi coinvolti, gli esiti della valutazione e le eventuali misure adottate o in corso di adozione.



10.8 – Esito e misure conseguenti

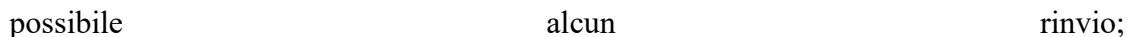
A conclusione dell'istruttoria, l'OdV può proporre o adottare le seguenti misure, anche in via alternativa o cumulativa:

- a) **archiviazione motivata**, nei casi di cui al comma 10.9;
- b) **proposta di misure correttive** all'Organo Amministrativo in relazione alle disfunzioni organizzative emerse;
- c) **avvio o proposta di procedimento disciplinare** nei confronti dei soggetti responsabili, nei modi previsti dalla Sezione IX del Modello 231 e dall'art. 17 del presente Protocollo;
- d) **trasmissione all'Organismo Amministrativo**, con proposta di presentazione di denuncia o esposto all'autorità giudiziaria competente;
- e) **aggiornamento del Modello 231** e della matrice dei rischi, ove emergano lacune o criticità nella struttura dei controlli;
- f) **trasmissione agli organi federali competenti** (FIGC, Lega Pro, Procura Federale), nei casi in cui la segnalazione riguardi illeciti sportivi.

10.9 – Cause di archiviazione

L'OdV può procedere all'archiviazione della segnalazione, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) la segnalazione è **manifestamente infondata** per assenza di elementi oggettivi a supporto;
- b) il contenuto della segnalazione è **generico e privo di circostanze verificabili**;
- c) la segnalazione riguarda esclusivamente **interessi personali del segnalante** non rientranti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo ai sensi dell'art. 5;
- d) la documentazione allegata è **non pertinente o insufficiente** e non è possibile acquisire ulteriori elementi;
- e) la segnalazione riguarda fatti **già oggetto di procedimento** giudiziario, disciplinare o istruttorio in corso o già definito;
- f) la segnalazione è **incompetente** dell'OdV ratione materiae o ratione personae e non è



Il provvedimento di archiviazione è motivato per iscritto, annotato nel registro riservato e, ove possibile, comunicato al segnalante.

11.1 L'identità della **persona segnalante** è riservata e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, fatti salvi gli obblighi di legge. La riservatezza è garantita in tutte le fasi della procedura: ricezione, valutazione, istruttoria, adozione delle misure conseguenti e, ove applicabile, trasmissione all'autorità giudiziaria.

11.3 L'identità delle **persone comunque menzionate** nella segnalazione è protetta con le stesse garanzie riconosciute al segnalante e al segnalato.

11.4 Il contenuto della segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono riservati e non possono essere trasmessi a soggetti non autorizzati. La trasmissione interna è consentita esclusivamente nella misura strettamente necessaria per la gestione della segnalazione, previo obbligo di riservatezza imposto ai destinatari.

11.5 La segnalazione e la relativa documentazione sono escluse dal diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, ove applicabile, nonché dall'accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

11.6 L'identità del segnalante può essere rivelata esclusivamente nei seguenti casi:

- 14



distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, previo consenso espresso del segnalante;
d) in presenza di **obbligo di legge** che imponga la rivelazione.

11.7 La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 17 e, ove applicabile, può integrare responsabilità civile o penale.

ARTICOLO 12 – DIVIETO DI RITORSIONE

12.1 È espressamente vietata qualsiasi forma di **ritorsione**, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante, dei soggetti che lo assistono o lo facilitano, nonché dei terzi a lui collegati, conseguente alla presentazione di una segnalazione in buona fede.

12.2 Per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione che cagioni o possa cagionare un pregiudizio al segnalante, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) licenziamento, anche nelle forme del licenziamento disciplinare, individuale o collettivo;
- b) sospensione dal servizio o dall'attività;
- c) demansionamento o retrocessione di categoria;
- d) trasferimento ad altra sede o a mansioni inferiori o penalizzanti;
- e) riduzione della retribuzione, dei benefit o delle condizioni di lavoro;
- f) mancato rinnovo del contratto di lavoro, di collaborazione o di tesseramento;
- g) misure disciplinari di qualsiasi tipo;
- h) referenze negative o comunicazioni pregiudizievoli a terzi;
- i) molestie o discriminazioni di qualsiasi natura;
- j) esclusione da incarichi, promozioni, convocazioni o opportunità professionali;
- k) danni alla reputazione professionale o personale, anche attraverso canali informali;
- l) inserimento in liste o elenchi negativi (c.d. "black list");
- m) risoluzione anticipata o mancato rinnovo di contratti di fornitura, consulenza o sponsorizzazione;
- n) comunicazione ai componenti di altri organi societari della segnalazione effettuata, senza necessità istruttoria;
- o) richiesta di accertamenti medici non giustificati.



12.3 Il licenziamento conseguente all'effettuazione di una segnalazione whistleblowing è **nullo** ai sensi dell'art. 4 della L. 604/1966, come modificato dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 24/2023.

12.4 Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aventi ad oggetto condotte ritorsive nei confronti del segnalante, si presume che tali condotte siano state poste in essere a causa della segnalazione. L'onere della prova contraria è a carico di chi ha posto in essere la condotta ritorsiva.

12.5 Chiunque venga a conoscenza di atti ritorsivi nei confronti di un segnalante è invitato a segnalarlo immediatamente all'OdV secondo le modalità previste dal presente Protocollo.

ARTICOLO 13 – MISURE DI PROTEZIONE E PERDITA DELLA TUTELA

13.1 Le tutele previste dal presente Protocollo e dal D.Lgs. 24/2023 si applicano al segnalante che, **al momento della segnalazione**, abbia ragionevoli motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano veritiere e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della normativa whistleblowing.

13.2 Le misure di protezione si applicano indipendentemente dall'esito della segnalazione: la circostanza che la segnalazione si riveli successivamente infondata non fa venire meno le tutele, salvo quanto previsto al comma 13.3.

13.3 Le tutele previste dal presente Protocollo **non si applicano** qualora sia accertato che il segnalante:

- a) ha effettuato la segnalazione consapevolmente sulla base di informazioni false o fuorvianti (segnalazione **dolosa**);
- b) ha agito con **dolo o colpa grave** nel fornire informazioni non veritiere;
- c) ha effettuato la segnalazione per finalità esclusivamente persecutorie, ritorsive o diffamatorie nei confronti dei soggetti segnalati.

13.4 In tali casi, ferma la responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 17, il segnalante può essere chiamato a rispondere ai sensi delle disposizioni applicabili in materia di calunnia, diffamazione, responsabilità civile e penale, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.



13.5 La Società garantisce al segnalante che abbia subito ritorsioni la possibilità di ricorrere ai rimedi previsti dal D.Lgs. 24/2023, ivi inclusa la segnalazione ad ANAC delle ritorsioni subite ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di competenza.

ARTICOLO 14 – SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC E DIVULGAZIONE PUBBLICA

14.1 – Segnalazione esterna ad ANAC

Il segnalante può presentare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite la piattaforma disponibile sul sito istituzionale (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), nelle seguenti circostanze:

- a) non ha ricevuto riscontro dall'OdV entro i termini previsti dall'art. 10.7 del presente Protocollo;
- b) ritiene che la segnalazione interna non possa ricevere un seguito efficace, in quanto l'OdV è coinvolto nella violazione o in situazione di conflitto di interessi;
- c) la segnalazione interna non ha avuto seguito o ha avuto un seguito inadeguato;
- d) sussiste un rischio imminente o manifesto per il pubblico interesse;
- e) vi è fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna possa comportare ritorsioni.

14.2 Il segnalante può rivolgersi direttamente ai canali di segnalazione esterna senza previamente utilizzare il canale interno, ove le circostanze lo richiedano.

14.3 – Divulgazione pubblica

Il segnalante può procedere alla **divulgazione pubblica** delle informazioni sulle violazioni segnalate, beneficiando delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, esclusivamente nelle seguenti condizioni cumulative:

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna e una segnalazione esterna ad ANAC, senza aver ricevuto riscontro adeguato nei termini previsti; **ovvero**
- b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o manifesto per il pubblico interesse; **ovvero**
- c) la segnalazione esterna ad ANAC comporterebbe, a giudizio del segnalante, un rischio di ritorsione non altrimenti evitabile.



14.4 La Società non pone in essere alcun atto ritorsivo o pregiudizievole nei confronti del segnalante che abbia fatto ricorso ai canali di segnalazione esterna o alla divulgazione pubblica nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 – Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del presente Protocollo è **Football Club Scafatese S.r.l.**, con sede in Via Chiesa Madre n. 5 – 84018 Scafati (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore.

15.2 – Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti nella procedura è fondato:

- a) sull'adempimento di un **obbligo legale** cui è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dall'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001;
- b) sul **legittimo interesse** del titolare del trattamento alla prevenzione di illeciti e alla tutela dell'integrità aziendale, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, ove e nei limiti in cui non prevalga l'interesse o i diritti fondamentali degli interessati.

Ove il trattamento riguardi **categorie particolari di dati** ai sensi dell'art. 9 GDPR, la base giuridica è individuata nell'art. 9, par. 2, lett. b) e g), GDPR, in conformità al D.Lgs. 24/2023.

15.3 – Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) ricezione, registrazione, valutazione e gestione delle segnalazioni;
- b) conduzione dell'istruttoria e adozione delle misure conseguenti;
- c) tutela del segnalante e dei soggetti coinvolti;
- d) adempimento degli obblighi di legge e delle disposizioni del Modello 231;
- e) eventuale trasmissione alle autorità giudiziarie, amministrative o federali competenti.

15.4 – Principi applicabili al trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di:



- a) **liceità, correttezza e trasparenza** nei confronti degli interessati;
- b) **limitazione della finalità**: i dati sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al comma 15.3 e non sono utilizzati per scopi diversi o incompatibili;
- c) **minimizzazione dei dati**: sono trattati solo i dati strettamente necessari rispetto alle finalità perseguite;
- d) **esattezza**: i dati sono mantenuti aggiornati nei limiti delle informazioni disponibili;
- e) **limitazione della conservazione**: i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario, come indicato al comma 15.6;
- f) **integrità e riservatezza**: sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati, accessi illeciti, perdite o distruzioni accidentali.

15.5 – Accesso ai dati

L'accesso ai dati personali contenuti nelle segnalazioni e nella relativa documentazione è limitato ai **solì componenti dell'OdV** e, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti interni e consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria, previamente vincolati da obbligo di riservatezza. I dati identificativi del segnalante non sono accessibili a soggetti diversi dall'OdV, salvo quanto previsto dall'art. 11.6 del presente Protocollo.

15.6 – Periodo di conservazione

I dati personali relativi alle segnalazioni sono conservati per il periodo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura, salvo che obblighi di legge o esigenze di tutela in sede giudiziaria o disciplinare impongano una conservazione più prolungata. Decorso tale termine, i dati sono cancellati o anonimizzati in modo irreversibile.

15.7 – Misure di sicurezza

La Società adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, tra le quali, a titolo esemplificativo: cifratura dei dati trasmessi per via informatica, accesso mediante credenziali personali, separazione fisica e logica dell'archivio riservato rispetto agli altri archivi aziendali, procedure di backup e disaster recovery.



15.8 – Diritti degli interessati

Gli interessati coinvolti nella procedura hanno diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e portabilità dei propri dati personali, nei limiti e con le deroghe previsti dalla normativa applicabile in materia di whistleblowing. In particolare, l'esercizio di tali diritti non può pregiudicare la riservatezza dell'identità del segnalante. Le richieste relative all'esercizio dei diritti sono indirizzate al titolare del trattamento tramite la PEC societaria.

15.9 – Informativa agli interessati

La Società provvede a rendere disponibile ai soggetti legittimati un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, pubblicata nel sito istituzionale della Società ovvero consegnata contestualmente al presente Protocollo.

ARTICOLO 16 – CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E REGISTRO RISERVATO

16.1 L'OdV istituisce e mantiene aggiornato un **registro riservato delle segnalazioni** (di seguito "Registro"), in formato cartaceo e/o digitale, ad accesso esclusivo dell'OdV medesimo.

16.2 Il Registro contiene, per ciascuna segnalazione:

- a) il codice identificativo univoco progressivo;
- b) la data di ricezione della segnalazione;
- c) il canale di segnalazione utilizzato;
- d) una descrizione sintetica dell'oggetto della segnalazione, senza riferimenti identificativi al segnalante;
- e) lo stato di avanzamento della pratica (ricezione, valutazione preliminare, istruttoria, archiviazione, esito);
- f) la data di emissione dell'avviso di ricevimento;
- g) la data e la tipologia dell'esito della procedura;
- h) le eventuali misure adottate.



16.3 I dati identificativi del segnalante sono conservati in un **archivio separato e riservato**, distinto dal Registro, accessibile esclusivamente dall'OdV, con la massima separazione rispetto al contenuto della segnalazione.

16.4 Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni (segnalazione originale, allegati, verbali di audizione, corrispondenza con il segnalante, provvedimenti di archiviazione, relazioni istruttorie) è conservata in un **archivio fisico e/o digitale riservato**, separato dagli archivi ordinari della Società e soggetto a misure di sicurezza adeguate.

16.5 L'OdV riferisce annualmente all'Organo Amministrativo, in forma aggregata e anonimizzata, i dati statistici relativi alle segnalazioni ricevute (numero, tipologia, esiti), al fine di aggiornare la matrice di rischio del Modello 231.

ARTICOLO 17 – SISTEMA DISCIPLINARE

17.1 In coerenza con il sistema disciplinare di cui alla Sezione IX del Modello 231, il presente Protocollo prevede l'applicazione di **sanzioni disciplinari** adeguate e proporzionate nei confronti di chiunque:

- a) **violò l'obbligo di riservatezza** sull'identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione o sulle informazioni acquisite nel corso della procedura;
- b) **ponga in essere atti ritorsivi** nei confronti del segnalante, dei soggetti che lo assistono o dei terzi a lui collegati, in violazione dell'art. 12 del presente Protocollo;
- c) **ostacoli o tenti di ostacolare** la presentazione di una segnalazione, la gestione della stessa o lo svolgimento dell'istruttoria;
- d) **effettui segnalazioni dolosamente false**, consapevolmente basate su informazioni non veritiere, al fine di nuocere ai soggetti segnalati o per perseguire finalità illecite;
- e) **non collabori** con l'OdV nel corso dell'istruttoria, omettendo di fornire informazioni o documentazione rilevante richiesta, ovvero ostacolando le attività di accesso dell'OdV;
- f) **non rispetti le disposizioni** del presente Protocollo in relazione ai propri obblighi di segnalazione, gestione o riservatezza.

17.2 Le sanzioni applicabili variano in funzione della gravità della condotta e della categoria del soggetto responsabile (dipendente, dirigente, tesserato, collaboratore, fornitore), nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili e delle



previsioni della Sezione IX del Modello 231. Per i tesserati, le sanzioni disciplinari sportive applicabili sono irrogate nel rispetto delle norme federali vigenti.

17.3 Ferma la responsabilità disciplinare, le condotte di cui al comma 17.1 possono integrare illeciti civili e/o penali (tra cui calunnia, diffamazione, violazione della privacy), con conseguente attivazione delle relative responsabilità.

17.4 Per i **componenti dell'OdV**, la violazione degli obblighi previsti dal presente Protocollo costituisce grave inadempimento dei doveri del proprio incarico e può determinare la revoca dall'incarico, oltre alle conseguenze civili e penali applicabili.

ARTICOLO 18 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE

18.1 La Società si impegna a garantire la **più ampia diffusione** del presente Protocollo a tutti i soggetti legittimati, attraverso:

- a) la pubblicazione del Protocollo nella sezione dedicata del sito istituzionale della Società, ove disponibile, e/o in una area riservata accessibile ai soggetti autorizzati;
- b) la consegna del Protocollo, contestualmente al Codice Etico e al Modello 231, a tutti i nuovi dipendenti, collaboratori e tesserati al momento dell'instaurazione del rapporto;
- c) l'invio del Protocollo, o di una sintesi del medesimo, ai fornitori, partner commerciali e sponsor nell'ambito dei rapporti contrattuali;
- d) l'affissione di una sintesi informativa nei luoghi di lavoro e negli spazi della Società, ivi inclusa la sede dello Stadio "Giovanni Vitiello".

18.2 La Società, su proposta o in coordinamento con l'OdV, organizza **attività formative** periodiche, almeno con cadenza annuale, rivolte ai soggetti destinatari del Modello 231, aventi ad oggetto:

- a) i contenuti del presente Protocollo e le modalità di utilizzo dei canali di segnalazione;
- b) i diritti e le tutele riconosciuti al segnalante;
- c) il divieto di ritorsione e le relative sanzioni;
- d) le norme applicabili in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alle novità normative e giurisprudenziali;
- e) le specifiche discipline applicabili in ragione dell'attività sportiva svolta.



18.3 La partecipazione alle attività formative è documentata e registrata ai fini del monitoraggio della compliance.

ARTICOLO 19 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

19.1 Il presente Protocollo è soggetto a **revisione e aggiornamento periodico**, almeno con cadenza biennale, ovvero in ogni caso in cui si verifichino:

- a) modifiche legislative o regolamentari in materia di whistleblowing, protezione dei dati personali o responsabilità amministrativa degli enti;
- b) aggiornamenti delle Linee Guida ANAC o delle normative sportive applicabili;
- c) significative variazioni nell'organizzazione, nelle attività o nella struttura della Società;
- d) criticità emerse nell'applicazione del Protocollo, segnalate dall'OdV o rilevate nel corso delle attività di monitoraggio;
- e) decisioni degli organi federali che incidano sulla disciplina applicabile alle società calcistiche professionistiche.

19.2 Il Protocollo è aggiornato dall'**Amministratore Unico** della Società, previa consultazione dell'OdV o su proposta dello stesso. L'OdV trasmette periodicamente all'Organo Amministrativo le proprie osservazioni e proposte di aggiornamento.

19.3 Le versioni aggiornate del Protocollo sostituiscono integralmente le versioni precedenti e sono diffuse con le stesse modalità previste dall'art. 18.

ARTICOLO 20 – APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente Protocollo Whistleblowing, costituente **Allegato** al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di **Football Club Scafatese S.r.l.**, è stato approvato dall'Amministratore Unico in data 3 agosto 2026, con efficacia immediata dalla data di approvazione.

Scafati (SA), 3 agosto 2026

Football Club Scafatese S.r.l.

Il Legale Rappresentante pro tempore

Sig. Francesco Caso